



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

D.M. 3110/19

**DIREZIONE GENERALE PER L'EUROPA E LA
POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss. mm. ii., concernente l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e, in particolare, l’art. 23 ter, con cui, nell’abrogare la legge 6 febbraio 1992, n.180, si dispone che “il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. e in particolare l’art. 12;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Ss. mm., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”) e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n.125, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12 dicembre 2021 – “Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1 febbraio 2010, n. 54”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativo alla “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa”, concernente le attribuzioni degli Uffici Centrali del Bilancio, e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”, e, in particolare, l’articolo 2, c. 3, il quale prevede che, con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Difesa, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 della medesima Legge, siano destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 dello stesso articolo 2;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 17 dicembre 2021, n. 1202/2753 che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale, alla luce delle modifiche introdotte dal succitato decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2021, n. 211;

VISTO il D.P.R. n. 71 del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022 con il n. 84, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per l'Europa e la Politica commerciale internazionale al Min. Plen. Vincenzo Celeste a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Min. Plen. Vincenzo Celeste ha assunto tali funzioni in data 1 gennaio 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il provvedimento dell'On.le Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1385 del 5 gennaio 2022 - registrato dalla Corte dei Conti in data 7 febbraio 2022, numero 276 - con il quale è stata adottata la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del MAECI per l'anno 2022;

VISTO il D.M. n. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e materiali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2022;

RAVVISATA la necessità di individuare delle disposizioni di dettaglio che predeterminino i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri e Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati italiani e stranieri in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter, comma 1 e comma 2 e in ossequio al principio di trasparenza amministrativa;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi ex D.P.R. 18/67, art. 23 ter comma 1 e comma 2 è attribuito alla competenza di questa Direzione Generale;

DECRETA

Art. 1. Ambito di applicazione.

La Direzione Generale per l'Europa e la Politica Commerciale Internazionale (DGUE) assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23 ter del DPR 18/67, per le finalità legate alla partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sul Capitolo 4548, piano gestionale 2, nell'ambito della dotazione finanziaria annuale.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'Art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo Art. 4:

- 1) i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani; predetti soggetti pubblici italiani sono quelli inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 196/2009 e ss.ms.is e nel e nell'elenco degli enti pubblici non economici come individuati ai fini della contrattazione del CCNL,
- 2) i soggetti privati italiani e stranieri che perseguono le medesime finalità.

Art. 3. Criteri per l'assegnazione dei contributi.

La DGUE assegna i contributi di cui al precedente Art. 1 alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della performance, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di effettuare la scelta delle iniziative da finanziare:

- 1) finalità perseguite con l'erogazione del contributo:
 - a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
 - b) sostenere gli organismi internazionali, le amministrazioni pubbliche italiane e straniere e i soggetti privati italiani e stranieri attivi sui temi d'interesse prioritario della DGUE nell'area dei Balcani Occidentali tra cui, anzitutto, la stabilizzazione della regione, il rafforzamento del dialogo bilaterale e multilaterale, il consolidamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, il sostegno ai processi di riconciliazione nazionale e in ambito regionale, la promozione di opportunità per le giovani generazioni. Ulteriori ambiti di intervento saranno: la prevenzione del terrorismo e dell'estremismo, la riforma del settore giustizia e dei sistemi elettorali, la trasparenza e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;
 - c) sostenere gli enti locali attivi nella promozione della pace e della sicurezza in sede internazionale, con particolare riferimento alle iniziative di gemellaggio tra comuni finalizzate alla promozione sociale, alla lotta all'emarginazione e alla radicalizzazione;
 - d) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
 - e) promuovere la diffusione e il rispetto del diritto internazionale umanitario.
- 2) qualità dei soggetti beneficiari e dell'iniziativa:
 - a) capacità a operare, affidabilità strutturale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
 - b) esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
 - c) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
 - d) ricorso a partenariati e consorzi con altri enti.

Art. 4. Procedimento per i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali.

- 1) Il proponente deve presentare alla DGUE, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:
 - a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario, con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire (*outcome*), le attività da realizzare (*output*) e le risorse da impiegare (*input*);
 - b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse;
 - c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'Ente proponente e/o di eventuali altri contributi e contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale;
 - d) le coordinate del conto corrente bancario, che deve essere intestato all'ente richiedente, sul quali accreditare il contributo. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa;

- e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA);
 - f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
- 2) Gli Uffici/le Unità della DGUE possono proporre di attivare la procedura di cui al comma 1 ove vi sia l'interesse di garantire la valorizzazione di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità di pace e sicurezza.
 - 3) L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, dai richiedenti di cui all'articolo 2 viene effettuato dalla DGUE, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.
 - 4) Una volta approvato, il contributo può essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo delle attività progettuali.
 - 5) L'ammontare del contributo viene determinato dalla DGUE in funzione dei seguenti elementi:
 - a) rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi richiamati all'art.3;
 - b) opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'Art. 3 e tenendo conto delle risorse disponibili e della qualità dei progetti presentati;
 - c) effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte di un contributo inferiore a quello richiesto.
 - 6) Le attività debbono avere inizio o essere in corso nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.
 - 7) Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione anticipata.
 - 8) La DGUE si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti dell'Ente proponente.
 - 9) A conclusione del progetto/iniziativa, e comunque entro tre mesi, il beneficiario del contributo deve comunicarne l'avvenuta chiusura e presentare agli Uffici/Unità della DGUE un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale che contenga il riepilogo di spese, unitamente a una relazione rilasciata da un ente certificatore di audit, laddove esista.
 - 10) L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario a conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

Art. 5. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri.

Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'articolo 2, 2), la procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento con la pubblicazione di un separato avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it).

Art. 6. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

Gli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura della DGUE sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, il 2 maggio 2022

**Il Direttore Generale
Min. Plen. Vincenzo Celeste**